



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 5/GST del 22 ottobre 2020

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 5/GST (2020/2021)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 22 ottobre 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 10/10/2020 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 10/10/2020 MERCOGLIANO 1999 – TEORA

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca, letto il preannuncio (notificato alla reclamata, una prima volta, a mezzo PEC, ricevendo esito negativo a causa della PEC inattiva della società in quel momento; una seconda volta, sempre nel rispetto dei termini, via telegramma) e il reclamo (notificato a mezzo racc a/r) entrambi notificati ritualmente dalla Società Pol. Teora, con il quale la predetta società ha lamentato che la società Mercogliano 1999 ha fatto partecipare alla gara i calciatori Sig. Cerchione Gennaro (nato il 19.12.1998), Oliva Vincenzo (nato il 22.12.1990), Utsalo Valentine (nato il 14.02.1990); essa società ha censurato la posizione irregolare ai fini del tesseramento di tre calciatori della Società Mercogliano 1999, Sig. Cerchione Gennaro (nato il 19.12.1998), Oliva Vincenzo (nato il 22.12.1990), Utsalo Valentine (nato il 14.02.1990) che non risultavano tesserati con la stessa; con particolare riferimento al calciatore Utsalo Valentine la reclamante ha censurato che "tutt'ora risulta essere svincolato e non tesserabile dal portale"; ritualmente evocata, la Società reclamata non ha presentato memorie; esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti di questo C.R. Campania, è emerso che effettivamente il solo calciatore Oliva Vincenzo (nato il 22.12.1990) è tesserato con la Società Mercogliano 1999 in data anteriore la gara in epigrafe (9.10.2020), mentre i calciatori Sig. ri Cerchione Gennaro (nato il 19.12.1998) e Utsalo Valentine (nato il 14.02.1990) sono svincolati, ragione per la quale, come correttamente censurato dalla reclamante, non avevano titolo a partecipare alla gara in epigrafe, con conseguente fondatezza dell'impugnativa proposta; rilevato che è stata effettuata da parte della segreteria del G.S.T. rituale comunicazione alle società ex art.67 - comma 6 CGS; P.Q.M., a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R. Campania n. 31 del 15/10/2020, pag. 498, così dispone: a) accoglie il reclamo per le motivazioni innanzi esposte; b) infligge, per l'effetto, ai sensi dell'art. 10 C.G.S. alla Società Mercogliano 1999 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante Teora; c) infligge alla Società ASD Mercogliano 1999 l'ammenda di euro 250,00; d) inibisce il Dirigente Accompagnatore della Società ASD Mercogliano 1999, Sig. Salvio Giuseppe, fino al 12.11.2020; e) squalifica i calciatori Sig. ri Cerchione Gennaro (nato il 19.12.1998) e Utsalo Valentine (nato il 14.02.1990) per n. 1 giornata effettiva; f) dispone restituirsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca**

SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 250,00 MERCOGLIANO 1999
vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 12/11/2020

SALVIO GIUSEPPE (MERCOGLIANO 1999)

vedi delibera

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CERCHIONE GENNARO (MERCOGLIANO 1999) UTSALO VALENTINE (MERCOGLIANO 1999)

GARA DEL 10/10/2020 SAN SEBASTIANO F.C. - A.C. S.ANTONIO ABATE 1971

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca , letto il preannuncio ed il reclamo presentati nei termini dalla Società A.S.D. San Sebastiano F.C. (erroneamente indirizzati alla PEC della C.S.A.T – Corte Sportiva di Appello; ricordando, all'uopo, che i reclami vanno presentati – qualora si optasse per la PEC – all'indirizzo giusto del GST Campania: gst@pec.Indcampania.it), con il quale la predetta società ha lamentato che la società ASD FC S. Antonio Abate ha fatto partecipare alla gara il Sig. Shassah Raffaele (nato il 4.5.1992) che non risultava tesserato con la predetta società; rilevato che, ritualmente evocata, la Società reclamata ha presentato memorie con le quali ha contestato l'avverso dedotto, precisando che il calciatore in parola è stato tesserato con la A.S.D. F.C. S. Antonio Abate 1971 in data 12.9.2020 e dunque anteriormente alla gara oggetto di reclamo; esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti di questo C.R. Campania, è emerso che effettivamente il calciatore Sig. Shassah Raffaele (nato il 4.5.1992) è stato tesserato con la A.S.D. F.C. S. Antonio Abate 1971 in data 12.9.2020, in data anteriore la gara in epigrafe, ragione per la quale il reclamo si appalesa infondato;- rilevato che è stata effettuata da parte della segreteria del G.S.T. rituale comunicazione alle società ex art.67 -comma 6 CGC, P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R. Campania n. 31 del 15/10/2020 pag.498, così dispone: a) rigetta il reclamo per le motivazioni innanzi esposte; b) conferma, e per l'effetto omologa, il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 1/1; c) dispone trattarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca**

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 22 ottobre 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**